PRECISAZIONI AL PROSPETTO DI SOLLECITAZIONE PUBBLICATO DA IGLI S.P.A.

Milano, 5 luglio 2012. Nel dare seguito alla richiesta pervenuta ieri dalla Consob, IGLI S.p.A. ("IGLI") sottolinea e ribadisce che il Prospetto di sollecitazione delle deleghe di voto per l'Assemblea di Impregilo S.p.A. ("Impregilo" o l'"Emittente") del prossimo 12 luglio, pubblicato da IGLI, in data 18 giugno u.s., è pienamente conforme agli obblighi di corretta rappresentazione di eventuali conflitti di interessi previsti dalla disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto.

La Sezione II, Paragrafo 8 di tale Prospetto riporta, infatti, con la massima chiarezza quanto segue:

"Ai sensi dell'art. 135-decies del TUF si segnala che

- (i) IGLI è interamente controllata da ASTM e detiene una partecipazione nell'Emittente pari a circa il 29,96% del capitale sociale ordinario;
- (ii) i consiglieri dell'Emittente Beniamino Gavio, Marcello Gavio, Gian Maria Gros Pietro e Alberto Sacchi sono altresì consiglieri di società facenti parte del Gruppo Gavio;
- (iii) dalla lista presentata da IGLI sin dal 2007 è stata tratta la maggioranza dei consiglieri dell'Emittente. Si precisa che, fino al marzo 2012, IGLI era partecipata in misura paritetica dal Gruppo Fondiaria-SAI, dal Gruppo Autostrade e dal Gruppo Gavio e che i candidati alla carica di amministratore erano espressione dei tre soci, in conformità alle pattuizioni parasociali all'epoca vigenti."

Tali indicazioni sono state inserite in ossequio al disposto dell'art. 135 decies del D.lgs. 58/98 ("TUF") che, per quanto in questa sede rileva, prevede che "Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: a) [...]; b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa; c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b)".

Orbene, posto che ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del codice civile l'influenza notevole "si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati" e che IGLI detiene una partecipazione in Impregilo pari a circa il 29,96% del capitale sociale ordinario di Impregilo, la menzionata Sezione II, Paragrafo 8 del Prospetto ha fornito adeguata descrizione del fatto che IGLI è titolare di un'influenza notevole sull'Emittente e versa, pertanto, in una delle fattispecie contemplate (e la cui indicazione è imposta) dall'art. 135-decies del TUF.

Si fa presente, infine, che IGLI (i) in data 2 luglio ha depositato un ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio affinché il giudice amministrativo sollecitasse la Consob a rimuovere ogni asimmetria informativa esistente tra la sollecitazione delle deleghe di voto promossa da Igli e quella promossa dalla Salini S.p.A. ("Salini") e (ii) in data 3 luglio, ha depositato avanti al Tribunale di Milano un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. affinché sia inibito alla Salini utilizzo delle deleghe raccolte in violazione della disciplina applicabile in materia di sollecitazione e, in particolar modo, degli obblighi di legge concernenti la puntuale indicazione e rappresentazione al mercato delle situazioni di conflitto di interessi in cui versa il promotore Salini.

V IGLI S.p.A. Amministratore Unico